CISL FP TRENTINO

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 364 di data 18 marzo 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata alla sottoscrizione in via definitiva degli accordi per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale appartenente ai vari comparti e aree di contrattazione provinciale, le parti sottorappresentate:

per l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente .....

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. .....

per la C.I.S.L. F.P. .....

per la U.I.L. FPL – Sanità .....

per la Fe.N.A.L.T. Enti locali – Settore sanità .....

per il NURSING UP .....

in data 30 maggio 2022

CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, relativamente al triennio 2022/2024, per il personale del Comparto Sanità – area del personale delle categorie.

ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' - AREA DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE.

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale del comparto di cui all'art. 4, comma 1, punto 2, del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003, come sostituito dall'art. 2 del D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017.

Art. 2
Erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale

1. Al personale di cui all'art. 1 è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale da erogare, per tredici mensilità, secondo gli importi mensili lordi e le decorrenze specificate nella allegata tabella 1) per le diverse categorie e posizioni economiche.

2. L'indennità di vacanza contrattuale 2010 richiamata all'art. 4 dell'Accordo stralcio di data 28.12.2016 ed in godimento da parte del personale di cui all'art. 1 è sommata allo voce stipendio tabellare con decorrenza 1 gennaio 2022 e dalla medesima data cessa di essere corrisposta come voce separata.

3. L'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2019/2021 di cui all'Accordo di data 10.11.2020, attualmente in godimento da parte del personale di cui all'art. 1, sarà assorbita negli incrementi stipendiali riferiti al triennio 2019/2021 secondo le decorrenze stabilite negli accordi medesimi.

4. L'indennità di vacanza contrattuale regolata da questo accordo ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

5. L'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale 2022/2024 non determina la revisione, nei confronti di chi ne ha il godimento, di eventuali assegni personali riassorbibili con i miglioramenti economici. Tale operazione è effettuata in sede di attribuzione degli incrementi stipendiali relativi al triennio contrattuale 2022/2024.

6. L'indennità regolata da questo articolo costituisce un'anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti dai contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio 2022/2024.

TABELLA 1)

COMPARTO SANITA' - PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO ECONOMICO 2022/2024
(importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità)

Categorie/ Posizioni economiche	Incremento mensile unitario 01.04.2022 30% TIP 1,0% (0,30%)	Incremento mensile unitario 01.07.2022 50% TIP 1,0% (0,50%) riassorbe prec. aumento
A	5,09	8,49
A1	5,21	8,70
A2	5,34	8,91
A3	5,41	9,03
A4	5,50	9,17
A5	5,58	9,32
B	5,41	9,04
B1	5,56	9,27
B2	5,71	9,52
B3	5,80	9,68
B4	5,91	9,87
B5	6,03	10,06
BS	5,61	9,37
BS1	5,78	9,64
BS2	5,93	9,90
BS3	6,04	10,09
BS4	6,23	10,40
BS5	6,42	10,72
C	6,18	10,31
C1	6,36	10,61
C2	6,56	10,95
C3	6,77	11,30
C4	7,07	11,80
C5	7,39	12,34
D	6,66	11,11
D1	6,88	11,48
D2	7,09	11,83
D3	7,30	12,17
D4	7,50	12,52
D5	7,71	12,87
D6	7,98	13,31
DS	7,25	12,10
DS1	7,51	12,53
DS2	7,78	12,99
DS3	8,06	13,45
DS4	8,29	13,83
DS5	8,53	14,23
DS6	8,86	14,78